

- (5) È necessario apportare modifiche alle voci e alle designazioni dei prodotti di cui all'allegato II del protocollo per allinearle agli aggiornamenti della nomenclatura SA (edizioni 2012 e 2017) effettuati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e mantenere la coerenza delle designazioni dei prodotti e della classificazione SA con il sistema armonizzato.
- (6) L'allegato IX del protocollo contiene un elenco dei paesi e territori d'oltremare dell'Unione. Ai sensi del protocollo, per «paesi e territori d'oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'elenco dovrebbe essere aggiornato per tener conto delle recenti modifiche dello status di alcuni paesi e territori d'oltremare.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato APE, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, durante la sua ottava sessione si basa sul progetto di decisione del comitato APE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Luxembourg, il 25 giugno 2019.

Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTON

